

Maggio 2022

Circolare per la

in materia di lavoro
e previdenza



1. Le novità del mese

Aprile in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Allentamento delle restrizioni anti covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro pag 10

Modalità e termini di versamento per i contributi dei lavoratori domestici pag 12

Trattamenti di CIGS supplementare per le aziende che si riorganizzano pag 14

Domande di accesso all'ISCRO per il 2022 pag 17

Nuovi chiarimenti in materia di maxisanzione per il lavoro nero pag 19

Modifiche delle causali di accesso alla CIGO per le imprese colpite dalla crisi in Ucraina pag 22

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di aprile in pillole pag 24

La costituzione del rapporto dirigenziale nel settore Terziario pag 27

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di maggio 2022 pag 30

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

La compilazione delle domande di accesso ai finanziamenti del Bando ISI 2021 pag 33

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

APRILE IN PILLOLE

INPS - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LAVORO DOMESTICO

Con il messaggio 6.4.2022 n. 1545, l'INPS ha reso noto di aver attivato all'interno dell'applicazione "IO" (App "IO") anche il servizio relativo all'invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.

Tecnicamente, il servizio consente di procedere al pagamento dei contributi all'interno della stessa App "IO", senza la necessità di scaricare e utilizzare i relativi bollettini pagoPA, ed è attivo già per i contributi relativi al primo trimestre 2022, per i datori di lavoro che, nell'App "IO", hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell'INPS e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento pagoPA.

INL - FORMAZIONE A DISTANZA DELL'APPRENDISTA

Con la circ. 7.4.2022 n. 2, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in materia di apprendistato professionalizzante, chiarendo che la formazione di base e trasversale può essere erogata a distanza, anche attraverso corsi di *e-learning*, a condizione però che risultino adeguatamente tracciate le presenze di docenti e discenti.

Sul punto, si ricorda che la formazione a sua volta è sia interna, disciplinata dai contratti collettivi e a carico del datore di lavoro, sia esterna, regolata dalla legislazione regionale, che può essere erogata da strutture formative pubbliche o da organismi di formazione accreditati.

Rispetto alla formazione erogata da enti accreditati, in questa occasione l'INL fa riferimento alla modalità *e-learning*, evidenziando dunque che la formazione è ammissibile ma deve essere effettuata mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche che garantiscano il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e docenti.

MINISTERO DEL LAVORO - ISTANZE DI CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Con un comunicato pubblicato in data 7.4.2022 sul proprio sito Internet, il Ministero del Lavoro ha reso noto che dal 22.4.2022 fino al 10.5.2022 non si potranno inoltrare con modalità telematiche sul sito del Ministero dell'Interno le istanze di conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo (Modelli VA, VB, Z, LS, LS1, LS2), né le istanze per l'ingresso per lavoro subordinato non stagionale di lavoratori che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ex art. 23 del DLgs. 286/98 (Modello BPS), a valere sulle quote previste dal DPCM 21.12.2021.

L'interruzione del servizio è stata decisa per consentire le operazioni di rilascio in esercizio della nuova versione del Portale Servizi del Ministero dell'Interno, relativa all'invio delle istanze di nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare.

INPS - AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Con il messaggio 7.4.2022 n. 1560, l'INPS ha illustrato le principali modifiche effettuate dall'ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, indicate in un apposito documento (Aggiornamento ISTAT 2022) allegato al messaggio.

Le modifiche sono valide a partire dal 2022 e riguardano principalmente la creazione di nuovi codici ATECO a 6 cifre (con il nuovo codice statistico contributivo-CSC), derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO, nonché la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici a sei cifre già esistenti.

L'Istituto previdenziale rende noto di aver conseguentemente eseguito l'implementazione della procedura "Iscrizione e Variazione azienda".

Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi titoli, sia le note esplicative. In particolare, sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di sottocategoria e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

INPS - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRO PER IL 2022

L'INPS, con il messaggio 7.4.2022 n. 1569, ha reso noto che a decorrere dal 1.5.2022 è di nuovo possibile presentare la domanda per accedere all'ISCRO per l'anno 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel proprio sito istituzionale.

Infatti, a partire dalla predetta data è nuovamente attivo il servizio (disattivato lo scorso 31.10.2021) di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell'INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31.10.2022.

L'INPS ricorda che l'accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023, pertanto non potranno accedere all'indennità ISCRO per l'anno 2022 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l'anno 2021.

INPS - GESTIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Con il messaggio 7.4.2022 n. 1568, l'INPS ha fornito ulteriori istruzioni sulla gestione dell'indennità di malattia per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, in seguito alle novità emerse con l'art. 66 del DL 73/2021.

In particolare, l'INPS ha ribadito che il certificato di malattia costituisce a tutti gli effetti l'istanza di prestazione e che nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore, al fine di indicare alla Struttura territoriale di competenza gli elementi informativi necessari al pagamento dell'indennità economica, ove non siano già in possesso della medesima Struttura, ha a disposizione il modello "SR188" (da inviare con posta ordinaria, raccomandata, posta elettronica, ecc.);

Infine, l'Istituto previdenziale ha ricordato che deve essere correttamente valorizzato, nell'ambito dei flussi UniEmens, lo specifico campo finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento.

INL - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA VIGILANZA ISPETTIVA PER IL 2022

Con il documento di programmazione della vigilanza 2022, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito la programmazione dei controlli e degli obiettivi dell'attività ispettiva per l'anno 2022.

In particolare, l'INL definisce gli aspetti su cui si concentrerà maggiormente l'attività per una tutela sostanziale dei lavoratori (ad es. sicurezza sul lavoro, controllo dei tirocini, tutela dei soggetti più deboli), con riguardo ai settori dell'agricoltura, dell'edilizia, della logistica e il trasporto, del commercio, dei servizi alle imprese e manifatturiero.

Tra le numerose attività, l'INL effettuerà anche controlli sulle erogazioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori, come ad es. prestazioni previdenziali e ammortizzatori sociali.

PREVINDAPI - VERSAMENTI TRIMESTRALI DEI CONTRIBUTI

Con le circ. 49/2022, sui dirigenti, e 50/2022, sui quadri superiori, il PREVINDAPI ha indicato la contribuzione dovuta per l'anno 2022, indicando le aliquote, il minimo contributivo e il massimale retributivo.

Sul punto, si ricorda che il 20.4.2022 era il termine per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo in argomento e relativa al primo trimestre 2022 (gennaio, febbraio e marzo), mentre le ulteriori scadenze sono fissate per il:

- 20.7.2022, II trimestre;
- 20.10.2022, III trimestre;
- 20.1.2023, IV trimestre.

INPS - INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI AUTONOME

L'INPS, con il messaggio 14.4.2022 n. 1657, ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di indennità di maternità/paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione separata ex art. 1 co. 239 della L. 234/2021.

La norma riconosce l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità in favore di:

- lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, autonome e imprenditrici agricole, libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001;
- che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio della maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.

La tutela può essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata. La domanda potrà essere presentata:

- telematicamente sul sito dell'INPS o tramite *contact center* o Patronato, con la dichiarazione di voler fruire dell'estensione di ulteriori 3 mesi di indennità;
- anche per periodi di astensione precedenti alla data di presentazione dell'istanza stessa, ma l'estensione sarà possibile esclusivamente se il periodo ordinario risulta a cavallo o successivo all'1.1.2022.

CORTE DI CASSAZIONE - PORTABILITÀ DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la sentenza 14.4.2022 n. 12209, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono intervenute in materia di previdenza complementare, stabilendo che non vi può essere alcun limite per la portabilità delle posizioni individuali disciplinata dall'art. 14 del DLgs. 252/2005.

Nel caso di specie, un grande gruppo bancario, dopo aver incorporato una locale Cassa di risparmio, aveva trasformato il Fondo di previdenza del personale di quest'ultima in un Fondo a contribuzione definita, con finalità liquidatorie, in favore dei soli lavoratori in servizio alla data della trasformazione ed escludendo coloro che si erano dimessi in precedenza.

Per i giudici di legittimità, l'impronta solidaristica nel sistema pensionistico di secondo livello dei Fondi a prestazione definita e la libera circolazione delle posizioni individuali non si escludono a vicenda, ma coesistono nel riconoscimento dell'assenza di limiti alla portabilità con riferimento a tutti i Fondi pensionistici preesistenti, a prescindere dal relativo regime e sistema di gestione, garantendo maggiore protezione per il lavoratore che, cessato il rapporto lavorativo, può fruire della portabilità o riscattabilità della propria posizione anche prima di aver maturato il diritto a pensione.

ENPACL - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 2022

Con un comunicato del 14.4.2022, l'ENPACL (l'Ente di previdenza e assistenza dei Consulenti del Lavoro) ha comunicato gli importi della contribuzione dovuta per l'anno 2022 dai Consulenti del Lavoro e i termini di versamento.

In particolare, il contributo soggettivo minimo risulta pari a 2.231,00 euro (1.116,00 euro per chi beneficia della contribuzione ridotta), mentre il contributo integrativo minimo è di 324,00 euro.

La contribuzione minima viene versata in 4 rate, in scadenza il:

- 2.5.2022, 1° rata;
- 30.6.2022, 2° rata;
- 30.9.2022, 3° rata;
- 30.11.2022, 4° rata.

Le eccedenze devono essere versate in unica soluzione o a rate a partire dal 30.9.2022.

INPS - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

Con il messaggio 14.4.2022 n. 1666, l'INPS ha precisato che le agevolazioni previste per le zone montane e per le zone svantaggiate di cui all'art. 9 co. 5 della L. 67/88, sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall'Istituto previdenziale nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell'art. 6 della L. 92/79.

Ciò che rileva, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, è infatti l'attività in concreto svolta dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall'inquadramento del datore di lavoro. Deve, quindi, privilegiarsi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori.

INL - CHIARIMENTI IN MATERIA DI MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO

Con la nota 19.4.2022 n. 856, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso il nuovo compendio in tema di lavoro nero, fornendo chiarimenti su particolari fattispecie contrattuali.

Per le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., la maxisanzione è applicabile a condizione che sussistano gli indici di subordinazione e che difettino gli adempimenti che rendono nota la prestazione alla P.A., di natura fiscale (770,

Certificazione Unica, versamento della ritenuta d'acconto) e previdenziale (per i redditi superiori ai 5.000 euro), oltre alla nuova comunicazione preventiva di avvio della prestazione.

Per il settore marittimo, la maxisanzione sarà applicabile se viene accertata la totale assenza di tutti gli adempimenti di formalizzazione (la sottoscrizione della convenzione di arruolamento, la registrazione sui documenti di bordo nonché sul libretto di navigazione del marittimo, il modello "UniMare").

Per i contratti a tempo determinato che proseguono oltre la scadenza, in assenza di formalizzazione, la maxisanzione andrà contestata solo al superamento dei cosiddetti "periodi cuscinetto", previsti dall'art. 22 co. 2 del DLgs. 81/2015.

INPS - CONTRIBUZIONE ECCEDENTE L'ESONERO PER LE FILIERE AGRICOLE E DELLA PESCA

Con il messaggio 20.4.2022 n. 1712, l'INPS ha differito al 6.5.2022 i termini di pagamento della contribuzione eccedente l'importo dell'esonero ex artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, autorizzato in via definitiva, per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Il precedente termine era fissato per il 27.4.2022 dal messaggio INPS 1480/2022 (30 giorni decorrenti dal 28.3.2022, data di comunicazione dell'importo definitivo).

INPS - CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Con la circ. 21.4.2022 n. 50, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all'art. 18 della L. 115/2015.

Superando quanto già affermato con la risalente circ. 11.4.2017 n. 71, l'Istituto previdenziale ha precisato che la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in argomento.

INPS - ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Con il messaggio 20.4.2022 n. 1714, l'INPS ha fornito chiarimenti riguardanti alcune maggiorazioni degli importi di assegno unico e universale (DLgs. 230/2021) e il riconoscimento della misura ai figli maggiorenni *under 21*.

In particolare, l'INPS fornisce chiarimenti riguardanti:

- il riconoscimento della maggiorazione per nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, ai fini della quale rilevano anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL e il reddito del genitore lavoratore all'estero con residenza fiscale in Italia;
- le maggiorazioni spettanti ai nuclei familiari più numerosi (art. 4 co. 3 e 10 del DLgs. 230/2021), ai fini delle quali il numero totale di figli si determina considerando tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche se alcuni di essi non hanno diritto all'assegno;
- le condizioni per il riconoscimento della misura anche ai figli maggiorenni *under 21*, approfondendo quella riguardante lo svolgimento di un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
- una serie di casistiche circa la spettanza della misura in caso di genitori separati.

INL - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI

Con la nota 22.4.2022 n. 881, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in materia di comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 14 DLgs. 81/2008), comunicando che:

- gli indirizzi email per effettuare la predetta comunicazione saranno mantenuti attivi al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento dell'applicativo telematico (operativo dal 28.3.2022) e "in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente";
- eventuali verifiche dovranno essere effettuate in via prioritaria nei confronti dei committenti che utilizzino gli indirizzi di posta in luogo dell'applicativo telematico.

Rispetto al precedente orientamento espresso con la nota INL 573/2022 (secondo cui dall'1.5.2022 l'applicativo telematico sarebbe l'unica modalità valida per assolvere l'obbligo di comunicazione, pena l'invalidità e la conseguente sanzionabilità delle comunicazioni effettuate via *e-mail*), dalla nota in esame si evince che, al netto di eventuali malfunzionamenti del servizio, difficilmente potrà essere applicato il predetto trattamento sanzionatorio, in particolare laddove possano essere rappresentate da parte del committente oggettive difficoltà nell'effettuare la comunicazione attraverso i canali ministeriali.

CORTE DI CASSAZIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE LA MALATTIA

Con la sentenza 26.4.2022 n. 13063, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore che ha svolto, durante l'assenza per malattia, altra attività lavorativa o extralavorativa.

In particolare, la Corte evidenzia come il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto altra attività durante la malattia, ma deve dimostrare che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, avvalendosi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio.

MINISTERO DEL LAVORO - MODIFICA ALLE CAUSALI PER LA CIGO

Con il DM 31.3.2022 n. 67, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di cassa integrazione ordinaria modificando il DM 95442/2016, con cui vengono definite nel dettaglio le fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.

La finalità del provvedimento è quella di far fronte alla contrazione delle attività produttive collegate all'approvvigionamento di energia e materie prime provenienti dai territori interessati dal conflitto in Ucraina.

In particolare, il provvedimento in questione ha modificato l'art. 3 del DM 95442/2016, con cui viene regolata la fattispecie "mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato", e il successivo art. 5, con cui è stata integrata la fattispecie "mancanza di materie prime o componenti". Nel dettaglio, da un lato si prevede che per l'anno 2022 integri la fattispecie di "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

In seconda battuta, si stabilisce che la fattispecie "mancanza di materie prime o componenti" sussista anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

PARLAMENTO - LEGGE DELEGA PER LA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

La L. 7.4.2022 n. 32, pubblicata sulla G.U. 27.4.2022 n. 97, delega il Governo ad adottare nei prossimi mesi disposizioni finalizzate al sostegno e alla valorizzazione della famiglia. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 12.5.2022, all'art. 1 detta una serie articolata di principi e i criteri direttivi generali, ulteriormente precisati da principi e criteri direttivi più specifici stabiliti dalle disposizioni successive a seconda dell'oggetto della delega.

INPS - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO FAMILIARE AI PERCETTORI DI RDC

Con la circ. 28.4.2022 n. 53, l'INPS ha fornito chiarimenti riguardo all'erogazione d'ufficio, ai nuclei familiari titolari di reddito di cittadinanza (RdC), della quota supplementare di beneficio economico riferita all'assegno unico e universale (integrazione RdC/AU) (art. 7 co. 2 del DLgs. 230/2021).

L'INPS selezionerà i nuclei familiari percettori di Rdc che abbiano diritto all'assegno unico in considerazione di quanto contenuto nella DSU valida e utile ai fini della liquidazione del RdC. Tuttavia, qualora i dati in possesso dell'INPS non siano sufficienti per individuare l'importo da erogare, le informazioni mancanti dovranno essere comunicate tramite l'apposito modello "Rdc-Com/AU". Tale modello dovrà essere utilizzato anche per autocertificare alcune informazioni per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui agli artt. 4 co. 8 e 5 del DLgs. 230/2021.

L'integrazione RdC/AU è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo e decorre da marzo 2022, con erogazione da aprile 2022 mediante la Carta Rdc.

La revoca o la decadenza del RdC comportano l'interruzione del riconoscimento dell'integrazione RdC/AU, fermo restando la possibilità di presentare la domanda di assegno unico laddove ne sussistano i requisiti.

INPS - ATTESTAZIONI FISCALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DA RISCATTO

Con il messaggio 28.4.2022 n. 1799, l'INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel "Portale dei Pagamenti" sul sito del medesimo Istituto previdenziale.

Inoltre, si precisa che l'accesso con codice fiscale e numero pratica consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita, mentre l'autenticazione mediante SPID almeno di livello 2, CNS o CIE consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.

Infine, si comunica che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it.

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI COLLEGATI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Con la circ. 29.4.2022 n. 55, l'INPS ha fornito alle imprese autorizzate le istruzioni operative per fruire – tramite conguaglio – della riduzione contributiva collegata ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2020.

L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato

dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse.

Per l'anno 2020 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

- al 30.11.2020 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015;
- abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Inoltre, l'INPS chiarisce che lo sgravio in esame può essere cumulato con la decontribuzione Sud ex art. 27 del DL 104/2020 e art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

ALLENAMENTO DELLE RESTRIZIONI ANTI COVID-19 PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

In seguito alla mancata proroga della disposizione prevista DL 24/2022, a decorrere dall'1.5.2022 per la grande maggioranza dei lavoratori privati e pubblici non è più necessario il green pass per accedere ai luoghi di lavoro

A decorrere dall'1.5.2022, la maggior parte dei lavoratori privati e pubblici può accedere ai luoghi di lavoro senza il *green pass*.

Tale allentamento delle misure precauzionali contro il contagio da COVID-19 non riguarda però l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, che rimarrà in vigore fino al 16.6.2022.

Invece, l'utilizzo di mascherine diviene solamente raccomandato e non obbligatorio per la generalità delle aziende, fatta eccezione per le strutture sanitarie e socio assistenziali.

Cessazione dell'obbligo di *green pass*

In seguito alla mancata proroga della disposizione prevista DL 24/2022, a decorrere dall'1.5.2022 per la grande maggioranza dei lavoratori privati e pubblici non è più necessario il *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro.

La cessazione dell'obbligo di esibire il *green pass* per l'accesso al lavoro non riguarda però alcune specifiche situazioni, come nel caso di visite a RSA, *hospice* e reparti di degenza negli ospedali.

Sul punto, si ricorda che l'obbligo di *green pass* nei luoghi di lavoro è stato introdotto dal 15.10.2021 al 31.12.2021 per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi.

Con il DL 1/2022 (conv. L. 18/2022) è stato introdotto l'obbligo di possedere ed esibire, sul luogo di lavoro, dal 15.2.2022 al 15.6.2022, il *green pass* "rafforzato" per i lavoratori over 50, rimanendo per i lavoratori con meno di 50 anni l'obbligo di *green pass* base fino al 31.3.2022.

Con l'entrata in vigore del DL 24/2022 i lavoratori over 50 non hanno più l'obbligo di possedere il *green pass* rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro, essendo sufficiente esibire, fino al 30.4.2022, il *green pass* base, alla pari dei lavoratori con meno di 50 anni, per i quali è stato esteso l'obbligo fino a fine mese.

Casi di permanenza dell'obbligo vaccinale

La cessazione dell'obbligo di esibire il *green pass* per l'accesso al lavoro non incide sull'obbligo vaccinale per i lavoratori che vi sono ancora soggetti.

In sintesi, restano soggetti all'obbligo vaccinale sino al 15.6.2022 tutti i lavoratori:

- ultracinquantenni (art. 4-*quater* del DL 44/2021);
- dei settori scolastico ed educativo, della difesa e della sicurezza (art. 4-*ter* del DL 44/2021).

In pratica, dal 1.5.2022, a questi lavoratori non può essere chiesto di esibire il *green pass* per l'accesso al lavoro, ma il loro obbligo di sottoporsi a vaccinazione rimane vigente.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, sono soggetti alla sanzione amministrativa di 100,00 euro.

Queste regole generali hanno alcune importanti eccezioni. La situazione è infatti diversa in primo luogo per il personale medico e sanitario, per il quale l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione contro il COVID-19 permane fino al 31.12.2022 (art. 4 del DL 44/2021).

Utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro

Con un'ordinanza del 28.4.2022 il Ministero della Salute ha prorogato sino al 15.6.2022 l'obbligo "di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie" in una serie di situazioni specifiche, ossia:

- mascherine di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, agli spettacoli e alle competizioni sportive aperte al pubblico che si svolgano in locali chiusi;
- generici dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per quanto concerne l'utilizzo di mascherine nei luoghi di lavoro, la medesima ordinanza ha prorogato sino al 15.6.2022 l'obbligo "di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie" nelle strutture sanitarie e socio assistenziali, mentre per la generalità delle aziende vale la sola raccomandazione di indossare tali dispositivi.

In termini pratici, nei luoghi di lavoro varranno dunque le disposizioni dei protocolli anticontagio adottati dalle aziende.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO PER I CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DOMESTICI

Con il messaggio 6.4.2022 n. 1545, l'INPS ha reso noto di aver attivato all'interno dell'applicazione "IO" (App IO) anche il servizio relativo all'invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici

Con il messaggio 6.4.2022 n. 1545, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio all'interno dell'applicazione "IO" (App IO), di una nuova modalità con cui è possibile effettuare il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici, valida già a partire da quelli del primo trimestre 2022.

Sul punto, si ricorda che il rapporto di lavoro domestico si differenzia rispetto alla generalità dei lavoratori soprattutto per quanto riguarda il calcolo, le modalità e i termini di versamento della contribuzione

Modalità e termini di versamento

Il versamento dei contributi per i lavoratori domestici deve essere effettuato mediante avviso di pagamento pagoPA:

- *on line*, tramite il portale dei pagamenti;
- con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti;
- con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA.

Ciò premesso, con il messaggio in parola, l'INPS comunica il pronto rilascio all'interno dell'applicazione "IO" (App IO) anche il servizio relativo all'invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici. Tale servizio permette di ricordare la scadenza e di procedere contestualmente al pagamento dei contributi all'interno della stessa App "IO", senza la necessità di scaricare e utilizzare i relativi bollettini pagoPA.

Il nuovo servizio è attivo già per i contributi relativi al primo trimestre 2022, per i datori di lavoro che, nell'App "IO", hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell'INPS e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento pagoPA.

La contribuzione deve essere versata:

Circolare per la Clientela

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MAGGIO 2022

- dall'1.4.2022 all'11.4.2022, per il primo trimestre;
- dall'1.7.2022 all'11.7.2022, per il secondo trimestre;
- dall'1.10.2022 al 10.10.2022, per il terzo trimestre;
- dall'1.1.2023 al 10.1.2023, per il quarto trimestre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

TRATTAMENTI DI CIGS SUPPLEMENTARE PER LE AZIENDE CHE SI RIORGANIZZANO

Con il messaggio 31.3.2022 n. 1459, l'INPS ha illustrato la disciplina del trattamento di CIGS ex art. 44 del DLgs. 148/201, di interesse per le aziende impegnate in processi di riorganizzazione e in particolare difficoltà economica

Con il messaggio 31.3.2022 n. 1459, l'INPS ha illustrato la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 44 co. 11-ter del DLgs. 148/201 e concedibile a determinate aziende che nel biennio 2022-2023 affrontano:

- processi di riorganizzazione;
- situazioni di particolare difficoltà economica.

Quadro normativo

L'art. 1 co. 216 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), inserendo il nuovo co. 11-ter all'art. 44 del DLgs. 148/2015, concede ai datori di lavoro ricadenti in ambito CIGS, la possibilità di beneficiare di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Tali periodi di trattamento sono fruibili in deroga ai limiti ordinariamente previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 fino al 31.12.2023, nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023.

Destinatari

Con il messaggio in parola, l'Istituto previdenziale ha precisato che destinatari della misura sono i datori di lavoro:

- assoggettati alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 148/2015;
- che hanno raggiunto i limiti massimi di fruizione fissati dagli artt. 4 e 22 del medesimo DLgs. 148/2015 (da 12 a 24 ovvero a 36 mesi, a seconda delle causali);
- che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15

dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Sono altresì interessate dalla misura le imprese del trasporto aereo e del settore aeroportuale nonché i partiti e i movimenti politici iscritti in un apposito registro. Per queste ultime due categorie di datori di lavoro (aziende del trasporto aereo e partiti/movimenti politici), ai fini dell'applicazione della disciplina non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro.

Chiarimenti in merito ai requisiti richiesti

Con il messaggio in parola, l'INPS ha fornito specifici chiarimenti in merito ai limiti di fruizione della CIGS imposti dal DLgs. 148/2015, cui il trattamento straordinario previsto dall'art. 44 co. 11-*ter* del medesimo DLgs. 148/2015 opera in deroga. Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ricorda che il Ministero del Lavoro, con la circ. 18.3.2022 n. 6, ha precisato che – in generale – l'impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti (artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015), può scaturire anche da aspetti di tipo "oggettivo" che precludono all'azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario previste dal DLgs. 148/2015.

Si tratta, in particolare, dei casi:

- in cui opera la previsione ex art. 22 co. 2 del medesimo DLgs. 148/2015 relativamente alla causale di crisi aziendale, secondo cui "una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione";
- in cui l'impresa non abbia neppure i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all'art. 22-*bis* del DLgs. 148/2015, in quanto non presenta "*interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale*".

Aspetti operativi

Sotto il profilo operativo, l'INPS comunica di aver appositamente creato il nuovo codice evento "145" e fornisce specifiche istruzioni in merito alle modalità di esposizione nel flusso UniE mens delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'art. 44 co. 11-*ter* del DLgs. 148/2015.

In particolare, i datori di lavoro, successivamente all'autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento DenunciaAziendale, ConguagliCIG, CIGAutorizzata, CIGStraord, CongCIGSACredito, CongCIGSAltre, CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale "L090", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Circolare per la Clientela
L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MAGGIO 2022

Invece, per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale "E608", presente nell'elemento CongCIGSCausAdd.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

DOMANDE DI ACCESSO ALL'ISCRO PER IL 2022

Con il messaggio 1569/2022, l'INPS ha comunicato che a decorrere dal 1.5.2022 è possibile richiedere l'ISCRO per l'anno 2022, utilizzando i consueti canali disponibili sul proprio sito istituzionale

Con il messaggio 7.4.2022 n. 1569, l'INPS ha reso noto che dal 1.5.2022 è possibile presentare la domanda di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l'anno 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel proprio sito istituzionale.

Disciplina dell'ISCRO

Ai sensi dell'art. 1 co. 386 - 400 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), l'ISCRO rappresenta un ammortizzatore sociale sperimentale per il triennio 2021 - 2023 a tutela dei liberi professionisti in possesso di determinati requisiti e soggetti, in ragione dell'attività svolta, al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.

Da tale misura sono dunque esclusi i professionisti che versano la contribuzione alle Casse professionali.

Inoltre, si ricorda che l'indennità in argomento:

- è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate;
- viene erogata dall'INPS per 6 mensilità;
- non comporta accredito di contribuzione figurativa.

Ciò premesso, si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 388 lett. d) della L. 178/2020, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento dell'ISCRO nell'anno 2022 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda; circ. INPS 16.2.2022 n. 26) è pari a 8.299,76 euro, mentre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 392 e 393 della L. 178/2020, l'importo mensile dell'indennità per l'anno 2022 non può essere di importo inferiore a 254,75 euro e superare l'importo di 815,20 euro.

Servizio *on line* di presentazione della domanda

Con il messaggio in parola, l'INPS precisa che a partire dal 1.5.2022 sarà nuovamente attivo il servizio (disattivato lo scorso 31.10.2021) di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale www.inps.it e lo stesso rimarrà

disponibile fino alla data del 31.10.2022, termine ultimo per la presentazione della domanda per quest'anno.

Chiarimenti dell'INPS

Secondo quanto indicato nel messaggio 1569/2022, l'accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell'art. 1 co. 394 della L. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.

Pertanto, non potranno accedere all'indennità in parola per l'anno 2022 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l'anno 2021.

Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO riconosciuta per l'anno 2021, l'assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le 6 mensilità previste per legge – non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021-2023.

Invece, la domanda di indennità ISCRO per quest'anno potrà essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l'anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine.

Aspetti operativi

L'INPS ricorda che per presentare la domanda di ISCRO occorre essere preventivamente in possesso delle seguenti credenziali di accesso al servizio *web* offerto dall'Istituto:

- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al servizio *web*, la prestazione in questione può essere richiesta tramite il *contact center* integrato, telefonando:

- al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente);
- oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

NUOVI CHIARIMENTI IN MATERIA DI MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO

Con la nota 19.4.2022 n. 856, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha reso disponibile un compendio dedicato al lavoro nero. Con l'occasione sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo della maxisanzione ex DL 12/2002

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha diffuso, con la nota 19.4.2022 n. 856, il nuovo compendio relativo al lavoro nero, fornendo chiarimenti sull'applicazione della maxisanzione ex art. 3 co. 3 - 5 del DL 12/2002.

Nozione di lavoro nero

Una prestazione lavorativa è qualificata come lavoro nero se:

- esiste subordinazione tra il soggetto che ha svolto l'attività lavorativa e chi lo ha effettivamente impiegato;
- manca la trasmissione del modello UniLav.

La sanzione e la procedura di contestazione, di norma, richiedono la preventiva adozione della diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore in nero (con esclusione di specifiche fattispecie).

Ai fini della regolarizzazione, l'INL precisa che:

- non sono ammissibili né il contratto di lavoro intermittente, né il contratto a tempo determinato nei casi di superamento delle percentuali di contingentamento legale o contrattuale;
- è ammissibile il contratto di apprendistato (laddove ricorrano i presupposti normativi e ferma restando la valutazione in ordine alla concreta possibilità di recuperare il debito formativo accumulato durante il periodo di lavoro in "nero").

Casi particolari

Con la nota in parola è stata esaminata l'applicazione della maxisanzione anche con riferimento alle fattispecie contrattuali di seguito indicate.

Libretto famiglia	La maxisanzione trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il prestatore, impiegato mediante Libretto Famiglia – pur correttamente gestito mediante la piattaforma INPS – venga di fatto adibito in attività diverse da quelle previste
--------------------------	--

<i>segue</i>	dall'art. 54-bis del DL 50/2017, non rientranti in nessuna delle categorie che legittimano l'utilizzo del Libretto Famiglia.
Lavoro autonomo occasionale	<p>Per le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., la maxisanzione risulta applicabile a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sussistano gli indici di subordinazione; • difettino gli adempimenti che rendono nota la prestazione alla P.A. (sia di natura fiscale - 770, Certificazione Unica, versamento della ritenuta d'acconto - sia di natura previdenziale - per i redditi superiori ai 5.000,00 euro). <p>Al fine dell'applicazione della maxisanzione, è necessario quindi che la prestazione in esame non sia stata oggetto di preventiva comunicazione di avvio della prestazione. In presenza della comunicazione preventiva è sempre esclusa l'applicazione della maxisanzione, ricorrendo, invece, la sola riqualificazione del rapporto.</p>
Lavoro marittimo	<p>Per il settore marittimo, la maxisanzione può trovare applicazione solo nel caso in cui manchino tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.</p> <p>In particolare, devono essere assenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli adempimenti previsti dal Codice della navigazione, quali la sottoscrizione della convenzione di arruolamento, la registrazione sui documenti di bordo (ruolo/licenza) e sul libretto di navigazione del marittimo; • il modello "UniMare". <p>Ai fini dell'applicazione della maxisanzione, è necessario considerare anche le diverse tempistiche entro i quali possono essere effettuati tali adempimenti.</p> <p>Contratto a tempo determinato</p> <p>Per i contratti a tempo determinato, che proseguono oltre la scadenza senza alcuna formalizzazione di proroga, la maxisanzione può essere contestata solo al superamento dei cosiddetti "periodi cuscinetto" di 30 o 50 giorni (in relazione alla durata del contratto, se inferiore o meno ai 6 mesi), previsti dall'art. 22 co. 2 del DLgs. 81/2015.</p> <p>Considerato che tali periodi sono "coperti" dall'originaria comunicazione UniLav, la maxisanzione partirà dal 31° o dal 51° giorno successivo alla scadenza.</p>
Tirocinio	<p>In caso di tirocinio extracurricolare, la maxisanzione:</p> <p>può applicarsi in caso di omessa comunicazione di instaurazione del tirocinio e ricostruzione del rapporto in termini di lavoro subordinato;</p> <p>non si applica se la prestazione sia stata correttamente comunicata al Centro per l'Impiego e ricorrano gli indici della subordinazione.</p>
Appalto, distacco e somministrazione	<p>Nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato senza regolare assunzione occorre distinguere le fattispecie lecite di appalto, distacco o somministrazione dalle ipotesi illecite.</p> <p>In caso di appalto, distacco, somministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lecite, la maxisanzione risulta applicabile nei confronti del somministratore, distaccante e appaltatore. La contestazione dell'impiego in "nero" del lavoratore non potrà essere rivolta all'utilizzatore che abbia regolato il proprio rapporto commerciale attraverso il ricorso ad uno schema tipico e lecito; • illecite, la sanzione colpirà sempre il soggetto utilizzatore. <p>L'assenza di formalizzazione del rapporto impedisce inoltre di configurare tra le</p>

Circolare per la Clientela

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MAGGIO 2022

<i>segue</i>	parti una somministrazione, un appalto o un distacco. Diversamente, si realizza una vera e propria attività di "intermediazione" non autorizzata con la possibile applicazione della sanzione prevista dall'art. 18 co. 1, secondo periodo, del DLgs. 276/2003.
--------------	---

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

MODIFICHE DELLE CAUSALI DI ACCESSO ALLA CIGO PER LE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI UCRAINA

Al fine di far fronte alla contrazione delle attività produttive collegate all'approvvigionamento di energia e materie prime provenienti dai territori interessati dal conflitto in Ucraina, con il DM 31.3.2022 n. 67, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di cassa integrazione ordinaria modificando le fattispecie che integrano le relative causali di intervento

Con il DM 31.3.2022 n. 67, pubblicato sul proprio sito il 2.4.2022, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di cassa integrazione ordinaria modificando il DM 95442/2016, con cui vengono definite nel dettaglio le fattispecie che integrano le causali di intervento della prestazione in parola.

La finalità del provvedimento è quella di far fronte alla contrazione delle attività produttive collegate all'approvvigionamento di energia e materie prime provenienti dai territori interessati dal conflitto in Ucraina.

In particolare, il provvedimento in questione ha modificato:

- l'art. 3 del DM 95442/2016, con cui viene regolata la fattispecie “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”;
- l'art. 5 del DM 95442/2016, con cui è stata integrata la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti”.

Integrazione della fattispecie “crisi di mercato”

Il provvedimento in esame introduce all'art. 3 del DM 95442/2016 il nuovo co. 3-*bis*, stabilendo che per l'anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto, integri la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

In termini generali, si ricorda che l'art. 3 co. 3 del DM 95442/2016 individua la fattispecie “crisi di mercato” con la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici – oltre agli indicatori economico finanziari di bilancio – il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

Modifiche alla fattispecie “mancanza di materie prime o componenti”

Il successivo intervento riguarda invece l'art. 5 del DM 95442/2016 e consiste nell'inserimento del nuovo co. 1-*bis*, secondo cui la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Inoltre, integrando il co. 2 del medesimo art. 5 si stabilisce che nelle ipotesi indicate al predetto co. 1-*bis* la relazione tecnica di cui all'art. 2 co. 1 del DM 95442/2016 deve documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Il riferimento è dunque alla relazione tecnica richiesta ai fini della concessione della CIGO, con cui l'impresa documenta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua a operare sul mercato.

In particolare, gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI APRILE IN PILLOLE

DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE

ACCORDO 13.4.2022

Lo scorso 13 aprile Federalberghi e ManagerItalia hanno siglato l'accordo che aggiunge nella convenzione Pastore, con decorrenza 1.1.2022, la nuova copertura "Infortuni". Per l'anno 2022 il premio che le aziende dovranno versare per ciascun dirigente è stato definito nella misura ridotta di 287,00 euro; a partire dal 2023 il premio annuale per assicurato ammonterà a 410,00 euro. Tali importi, e i relativi indennizzi (5 volte la retribuzione annua di fatto in caso di morte, entro un massimale di 750.000,00 euro; 6 volte la retribuzione annua di fatto in caso di invalidità permanente totale, entro un massimale di 900.000,00 euro; da commisurare al precedente importo in relazione al grado riconosciuto, in caso di invalidità parziale) sono commisurati ad una retribuzione convenzionale del dirigente pari a 150.000,00 euro annui; per i dirigenti che percepiscono retribuzioni più elevate, le aziende sono pertanto tenute ad attivare una convenzione assicurativa ulteriore per la parte eccedente.

METALMECCANICI (COOPERATIVE)

ACCORDO 11.2.2022

Con accordo raggiunto lo scorso 11 febbraio, Legacoop, Confcooperative e Agci (in rappresentanza delle cooperative) e le OO.SS. dei lavoratori Fim, Fiom e Uilm hanno definito, con rilevante ritardo rispetto alla previsione del CCNL 26.1.2017 (che alla sezione 4, titolo 4, articolo 5 indica tale accordo da raggiungere "nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL"), la misura dell'incremento retributivo spettante dal mese di giugno 2021 sulla base dell'indice Istat "Ipca al netto degli energetici importati" al personale delle imprese esercenti l'attività metalmeccanica e dell'installazione di impianti in forma cooperativa. La misura di tale incremento è riportata di seguito: liv. A1, 11,96 euro; liv. B3, 11,68 euro; liv. B2, 10,46 euro; liv. B1, 9,75 euro; liv. C3, 9,10 euro; liv. C2, 8,50 euro; liv. C1, 8,32 euro; liv. D2, 8,14 euro; liv. D1, 7,34 euro.

Con riferimento invece all'indennità di trasferta le parti hanno previsto che sempre con decorrenza 1.6.2021 i nuovi importi da corrispondere siano i seguenti: trasferta intera, 44,12 euro; quota per il pranzo o la cena, 11,92 euro; quota per il pernottamento, 20,28 euro.

Rispetto infine all'indennità di reperibilità, i nuovi valori, validi anche in questo caso dal 1° giugno 2020, sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: per i livelli D1, D2 e C1, 4,95 euro; per i livelli C2 e C3, 5,90 euro; per i livelli B1 e superiori, 6,78 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: per i livelli D1, D2 e C1, 7,45 euro; per i livelli C2 e C3, 9,26 euro; per i livelli B1 e superiori, 11,15 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: per i livelli D1, D2 e C1, 8,05 euro; per i livelli C2 e C3, 9,93 euro; per i livelli B1 e superiori, 11,74 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni: per i livelli D1, D2 e C1, 32,20 euro; per i livelli C2 e C3, 38,76 euro; per i livelli B1 e superiori, 45,05 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: per i livelli D1, D2 e C1, 32,80 euro; per i livelli C2 e C3, 39,43 euro; per i livelli B1 e superiori, 45,64 euro;

- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: per i livelli D1, D2 e C1, 35,30 euro; per i livelli C2 e C3, 42,79 euro; per i livelli B1 e superiori, 50,01 euro.

PORTIERI E CUSTODI (CONFSAL - FEDERPROPRIETÀ)

CCNL 28.2.2022

Il 10.3.2022 è stato siglato da Federproprietà e Uppi (in rappresentanza datoriale) e da Fesica-Confsal (in rappresentanza dei lavoratori) il nuovo CCNL applicabile ai portieri, ai custodi e a tutto il personale dipendente dai proprietari dei fabbricati. La disciplina in esso contenuta, fatte salve specifiche decorrenze previste per singoli istituti, decorre dall'1.1.2022 e scadrà il 31.12.2024.

Di seguito sono riportati i nuovi importi da corrispondere mensilmente, a far data dall'1.1.2022, a titolo di minimo retributivo ai dipendenti con profilo professionale C1, C2, C3, C4, D1, A3, A2 e A1: liv. C1, 1.950,00 euro; liv. C2, 1.800,00 euro; liv. C3, 1.570,00 euro; liv. C4, 1.340,00 euro; liv. D1, 1.275,00 euro; liv. A3, 1.200,00 euro; liv. A2, 1.200,00 euro; liv. A1, 1.095,00 euro. A seguire gli importi orari, applicabili dalla medesima data, per i lavoratori con profilo professionale B: liv. B1, 7,65 euro; liv. B2, 7,30 euro; liv. B3, 7,30 euro; liv. B4, 6,70 euro; liv. B5, 6,30 euro. Definita anche le nuove misure, sempre con decorrenza dal mese di gennaio 2022, delle indennità supplementari spettanti ai profili A3, A2 e A1, per le quali si rinvia alla lettura del testo integrale dell'accordo.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

ACCORDO 9.3.2022

Lo scorso 9 marzo è stato siglato da RAI e dalle OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl-Comunicazioni, Snater e Libersind-Confsal l'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro applicabile per il quadriennio 2019-2022 al personale dipendente di RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way.

Dal punto di vista economico, previsto un incremento di minimi retributivi a decorrere dall'1.5.2022, nella misura di 30,00 euro (di cui 10 a titolo di EDR per 14 mensilità) per il personale in servizio alla data del 6.4.95 e di 35,00 euro per il personale assunto successivamente a tale data. In entrambi i casi l'incremento si riferisce al livello 4 e deve essere riparametrato per il resto della scala classificatoria. Il successivo incremento avverrà dall'1.2.2023. Per gli assunti successivamente al 6.4.95 previsto con decorrenza 1.5.2022 anche un EDR di 50,00 euro, spettante ai lavoratori che abbiano compiuto o compiranno 25 anni di anzianità a tempo indeterminato.

Previsto altresì un importo forfettario *una tantum* spettante ai lavoratori in forza alla data del 9.3.2022 in relazione al periodo di mancato adeguamento retributivo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2021; la misura è pari a 700,00 euro per i lavoratori in forza al 6.4.95 e a 1.000,00 euro per coloro assunti successivamente. Tali importi, da ridurre in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento, devono essere corrisposti nel cedolino paga del mese di maggio 2022.

In tema di classificazione del personale si segnalano novità relativamente ai lavoratori con qualifica operaia, che si traducono in nuovi livelli di inquadramento iniziale e nell'introduzione di passaggi di livello automatici per coloro che sono già dipendenti, secondo un calendario che tiene conto della loro anzianità nel livello. Ad esempio, già dal prossimo 30 giugno si dovrà realizzare il passaggio del 50% degli operai specializzati dal livello 8 al livello 7, il passaggio del 50% degli operai specializzati con almeno 24 mesi di anzianità della mansione dal livello 7 al livello 6 e il passaggio del 50% degli operai specializzati e altamente specializzati con almeno 24 mesi di anzianità della mansione dal livello 6 al livello 5.

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

MAGGIO 2022

Rispetto alle trasferte, diverse le novità introdotte dall'1.7.2022; in particolare portata a 20,00 euro la misura dell'indennità prevista per la giornata a piè di lista (ora di 15,04 euro) e dell'indennità per i primi 10 giorni di trasferta a *forfait* (ora di 17,10 euro), e portato a 50,00 euro (dai precedenti 41,32) il *forfait* giornaliero per le trasferte plurigiornaliere, a copertura di pasti, piccole spese e indennità di trasferta.

TELECOMUNICAZIONI - SOCIETÀ DI TELEFONIA

ACCORDO 20.4.2022

Con Accordo 20.4.2022 Assotelecomunicazioni-Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni hanno istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Al Fondo possono accedere tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, quali telefonia fissa e/o mobile, trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, nonché le imprese che svolgono servizi di assistenza e gestione della clientela in particolare per le imprese di telecomunicazione, come pure le imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione, le imprese che sviluppano e implementano soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e le imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali. Scopo del Fondo è quello di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese sopra citate, quali, a titolo di esempio: finanziamento di programmi formativi di conversione o riconversione professionale; prestazioni integrative (in termini di ammontare) o aggiuntive (in termini di durata) in caso di cessazione del rapporto di lavoro; prestazioni integrative a quelle di integrazione salariale previste dalla normativa vigente. Con riferimento alle imprese cui non si applica l'art. 10 del DLgs. 148/2015, il finanziamento del Fondo avviene mediante un contributo dello 0,80% (di cui 2/3 a carico delle imprese e 1/3 dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale del personale a tempo indeterminato, apprendisti inclusi e dirigenti esclusi, e con un contributo addizionale interamente a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5% della somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. Per la totalità delle imprese il finanziamento per le prestazioni avviene secondo quote specifiche collegate alle singole prestazioni previste dall'art. 5 dell'Accordo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese:

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DIRIGENZIALE NEL SETTORE TERZIARIO

La Parte prima del CCNL Dirigenti - Terziario stipulato in data 31.7.2013 regola in via contrattuale la costituzione del rapporto dirigenziale nel settore in argomento

Gli artt. 1, 2 e 3, inseriti nella Parte prima del CCNL Dirigenti - Terziario stipulato in data 31.7.2013, regolano la costituzione del rapporto dirigenziale nel settore Terziario, con particolare riferimento all'applicabilità della disciplina contrattuale, all'assunzione o nomina del dirigente e al periodo di prova.

Il successivo art. 4 della Parte seconda del contratto, invece, indica in termini generali gli elementi che costituiscono la retribuzione del dirigente.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro in esame, sottoscritto dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi.

Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza ed assicurazioni, previste dal CCNL in questione, si applicano ai dirigenti iscritti alle Associazioni aderenti a Manageritalia dipendenti da aziende iscritte alle Associazioni aderenti alla Confcommercio.

Applicabilità della disciplina

Ai sensi dell'art. 1 del CCNL in parola, sono dirigenti a norma dell'art. 2094 c.c., coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali:

- di elevato grado di professionalità;
- con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa;
- col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.

La medesima norma contrattuale precisa poi che la qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

MAGGIO 2022

Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:

- i Direttori;
- i condirettori;
- i Vicedirettori;
- gli institori, a norma dell'art. 2203 ss. c.c.;
- i procuratori di cui all'art. 2209 c.c., con stabile mandato "ad negotia";
- i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate in precedenza.

Assunzione o nomina

L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:

- la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;
- l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
- l'eventuale apposizione del termine per i dirigenti assunti a tempo determinato;
- l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i DPN dall'art. 28 del CCNL in argomento;
- la sede di residenza iniziale;
- il riconoscimento dell'applicazione integrale del presente contratto e sue eventuali modifiche;
- l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
- il trattamento economico;
- l'eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 16 del CCNL in parola;
- eventuali altri elementi utili a precisare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.

Il documento deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.

Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere comunicata per iscritto.

La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata con altra qualifica agli effetti del preavviso e dell'indennità supplementare di cui all'art. 34 del CCNL in parola.

Periodo di prova

Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a 6 mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.

Elementi della retribuzione

Secondo quanto indicato all'art. 4 del CCNL Dirigenti-Terziario, la retribuzione è costituita dalle seguenti voci:

- minimo contrattuale mensile;
- eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 9;
- eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L;
- eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6;
- eventuali altri importi attribuiti "ad personam".

Dal novembre 1991 è soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennità di contingenza) adottato con il CCNL 18.12.75 e da ultimo disciplinato con l'accordo del 22.4.86 che viene contestualmente abrogato.

Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1.11.91 (1.428.942 lire mensili equivalenti a 737,99 euro), non suscettibili quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1.1.92, nel minimo contrattuale mensile.

Gli eventuali scatti di anzianità non possono assorbire altre voci retributive, né esserne assorbiti.

La retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione.

La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI MAGGIO 2022

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

CONTRIBUTI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.5.2022

Sul cedolino paga del mese di maggio le aziende applicano la trattenuta del contributo contrattuale di 40,00 euro nei confronti di quei lavoratori che non abbiano dichiarato per iscritto di non voler aderire alla sottoscrizione.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.5.2022

Le imprese ove al 31.12.2021 non fosse presente contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di maggio 2022, a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 400,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2021.

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.5.2022

Decorrono dall'1.5.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 22.3.2022. Di seguito riportiamo i nuovi valori: Quadri di Direzione, 2.793,36 euro; Quadri, 2.538,62 euro; liv. 1, 2.179,57 euro; liv. 2, 1.951,31 euro; liv. 3S, 1.870,87 euro; liv. 3, 1.751,43 euro; liv. 4, 1.629,65 euro; liv. 5, 1.551,61 euro; liv. 6, 1.310,33 euro.

FERROVIE (ATTIVITÀ FERROVIARIE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.5.2022

Decorrono dall'1.5.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 22.3.2022. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. Q1, 2.430,45; liv. Q2, 2.135,42; liv. A, 2.065,18; liv. B1, 1.966,84; liv. B2, 1.882,54; liv. B3, 1.854,45; liv. C1, 1.812,30; liv. C2, 1.784,20; liv. D1, 1.756,10; liv. D2, 1.699,91; liv. D3, 1.671,81; liv. E1, 1.643,71; liv. E2, 1.573,47; liv. E3, 1.545,37; liv. F1, 1.432,98; liv. F2, 1.404,88.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.5.2022

Decorrono dall'1.5.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 22.12.2021. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1Q, 1.810,19; liv. 1, 1.810,19; liv. 2, 1.684,30; liv. 2 *bis*, 1.590,39; liv. 3, 1.529,29; liv. 4, 1.441,41; liv. 5, 1.388,28; liv. 6, 1.323,85.

ODONTOTECNICI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.5.2022

Decorrono dall'1.5.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 22.12.2021. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1S, 1.881,53; liv. 1, 1.701,65; liv. 2, 1.611,88; liv. 3, 1.457,06; liv. 4, 1.371,91; liv. 5, 1.313,89; liv. 6, 1.264,17.

ORAFI E ARGENTIERI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.5.2022

Decorrono dall'1.5.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 22.12.2021. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1S, 1.811,52; liv. 1, 1.811,52; liv. 2, 1.687,74; liv. 3, 1.536,28; liv. 4, 1.444,90; liv. 5, 1.389,40; liv. 6, 1.317,31.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.5.2022

Previsto un incremento di minimi retributivi a decorrere dall'1.5.2022, nella misura di 30,00 euro (di cui 10 a titolo di EDR per 14 mensilità) per il personale in servizio alla data del 6.4.95 e di 35,00 euro per il personale assunto successivamente a tale data. In entrambi i casi l'incremento si riferisce al livello 4 e deve essere riparametrato per il resto della scala classificatoria. Per gli assunti successivamente al 6.4.95 previsto con decorrenza 1.5.2022 anche un EDR di 50,00 euro, spettante ai lavoratori che abbiano compiuto o compiranno 25 anni di anzianità a tempo indeterminato.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.5.2022

Prevista la corresponsione, con il cedolino paga del mese di maggio 2022, di un importo forfettario *una tantum* nei confronti dei lavoratori in forza alla data del 9.3.2022 in relazione al periodo di mancato adeguamento retributivo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2021; la misura è pari a 700,00 euro per i lavoratori in forza al 6.4.95 e a 1.000,00 euro per coloro assunti successivamente (da ridurre, in entrambi i casi, al ricorrere di una incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento).

VIGILANZA ANTINCENDIO (COOPERATIVE)**UNA TANTUM**
SCADENZA DELL'1.5.2022

Con la retribuzione del mese di maggio 2022 le aziende sono tenute a corrispondere la seconda (e ultima) *tranche* dell'elemento *una tantum* denominato Indennità di garanzia salariale previsto dall'Accordo 21.12.2021, nella misura di 200,00 euro, ridotti a 70 per gli apprendisti. Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto per i lavoratori a *part time*, come pure per gli assunti nel corso del 2021, in relazione alla minor durata di servizio nel corso di quell'anno solare.

TESSILI (INDUSTRIA)**CONTRIBUTI CONTRATTUALI**
SCADENZA DELL'1.5.2022

Sul cedolino paga del mese di maggio le aziende applicano la trattenuta del contributo contrattuale di 40,00 euro nei confronti di quei lavoratori che non abbiano dichiarato per iscritto di non voler aderire alla sottoscrizione.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL BANDO ISI 2021

Dal 2.5.2022 fino alle ore 18.00 del 16.6.2022, le aziende interessate ai finanziamenti stanziati dall'avviso del Bando ISI 2021 potranno compilare le relative domande di accesso utilizzando una procedura on line dedicata

Secondo quanto indicato in un apposito calendario sul sito dell'INAIL, dal 2.5.2022 fino alle ore 18.00 del 16.6.2022, le aziende interessate ai finanziamenti stanziati dall'avviso del Bando ISI 2021 potranno compilare le relative domande di accesso utilizzando una procedura *on line* dedicata.

Il calendario in questione è in continuo aggiornamento e riporta le date:

- di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale;
- di pubblicazione degli elenchi cronologici.

Profili generali

L'avviso in questione è auspicato dall'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008 e ha l'obiettivo di incentivare – con uno stanziamento di risorse pari a 273.700.000,00 euro – le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del Terzo settore (limitatamente all'Asse 2 di finanziamento).

Possono essere finanziate le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi - Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;

- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

Risorse stanziare

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2021 - risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'iva, come di seguito riportato.

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:

- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (*sub* Asse 1.2);
- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.

Per l'Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

- 40% per la generalità delle imprese agricole (*sub* Asse 5.1);
- 50% per giovani agricoltori (*sub* Asse 5.2).

Per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Calendarizzazione delle scadenze

Il calendario presente nell'apposita sezione del sito www.inail.it dedicata al Bando ISI 2021 riporta:

- le date di apertura e chiusura della procedura per la compilazione *on line* delle domande (dal 2.5.2022 al 16.6.2022);
- il periodo di download del codice identificativo utile per accedere allo sportello informatico per l'inoltro della domanda *on line* (dal 23.6.2022);
- il termine entro il quale saranno pubblicate le regole tecniche e modalità di funzionamento dello sportello informatico per l'invio delle domande, ivi comprese le date di accesso a tale sistema (12.9.2022);
- le date di pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori (entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico);

Circolare per la Clientela

LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MAGGIO 2022

- il periodo di apertura della procedura di upload della documentazione, che verrà comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori;
- la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi, che avverrà alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

Fase procedurale	Date
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	2.5.2022
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	16.6.2022 entro le ore 18.00
<i>Download</i> codici identificativi	dal 23.6.2022
Regole tecniche per l'inoltro della domanda <i>on line</i> e data di apertura dello sportello informatico	12.9.2022
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
<i>Upload</i> della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori

Compilazione della domanda

Per quanto riguarda la compilazione della domanda di finanziamento, effettuabile nel periodo compreso tra il 2.5.2022 e il 16.6.2022 accedendo al sito dell'INAIL nella sezione "accedi ai servizi *on line*", si precisa che i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di effettuare innanzitutto le simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità.

Accesso alla procedura <i>on line</i>	<p>Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato sul portale INAIL e associato ad una posizione assicurativa.</p> <p>L'accesso ai servizi <i>on line</i> è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Bando ISI 2021, con le modalità di autenticazione previste dal sito www.inail.it, nella sezione accedi ai servizi <i>on line</i> e nella circ. INAIL 19.10.2020 n. 36.</p> <p>In relazione alla tempistica delle attività di <i>back-office</i> e di riscontro, la conclusione delle suddette fasi di registrazione al portale INAIL deve avvenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.</p>
--	--

L'accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato:

- domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da INAIL. Se la domanda

di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni protette ricomprese nell'art. 1 di cui al Titolo I del DPR 1124/65, il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso INAIL può accedere, esclusivamente, agli Assi da 1 a 4, per quest'ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codici Ateco 2007: E38, E39). Per le domande associate alla posizione assicurativa INAIL è esclusa la partecipazione all'Asse 5;

- domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da INPS (gestione Agricoltura).

Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni agricole e forestali ricomprese negli artt. 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del DPR 1124/65, il soggetto che versa presso INPS i contributi per l'assicurazione INAIL in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere:

- se micro e piccola impresa agricola (Ateco 2007 A 01.XX) agli Assi 3 e 5,
- quest'ultimo dedicato esclusivamente a questa tipologia di imprese;
- se impresa agricola di medie o grandi dimensioni, (Ateco 2007 A01.XX) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.XX) di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi *on line*” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo.

La pubblicazione delle predette scadenze sul calendario presente nel portale dell'INAIL costituisce formale comunicazione e produce i suoi effetti per l'applicazione delle prescrizioni del presente avviso che a tali scadenze fanno riferimento. Dopo il termine di chiusura della procedura per la compilazione *on line*, le domande salvate non saranno più modificabili.

I soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;

Circolare per la Clientela

LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MAGGIO 2022

- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;

potranno accedere alla procedura per effettuare, mediante un'apposita funzionalità, il *download* del codice identificativo che li individua in maniera univoca nella fase di accesso allo sportello informatico.

La stessa procedura rilascerà il codice identificativo attribuito alla propria domanda che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

Adempimenti successivi

In seguito, i soggetti destinatari che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, che hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione (attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA"), e che soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo, potranno accedere alla procedura per effettuare, mediante un'apposita funzionalità, il *download* del predetto codice identificativo che li individuerà in maniera univoca nella fase di accesso allo sportello informatico.

La stessa procedura rilascerà il codice identificativo attribuito alla propria domanda che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.